

## **LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI**

Nell'intento di assicurare omogeneità di trattamento a tutti gli studenti dell'ateneo e, nel contempo, di uniformare le procedure amministrative, le presenti linee guida hanno lo scopo di definire dei criteri generali per la formulazione dei criteri, che ai sensi dell'art. 9, comma 6, e dell'art. 26, comma 3, del regolamento didattico di ateneo, devono essere indicati nei singoli regolamenti didattici dei corsi di studio.

Le presenti linee guida si applicano anche al riconoscimento di crediti agli studenti iscritti ai corsi di studio attivati ai sensi del D.M. 509/1999.

### **Riconoscimento di crediti conseguiti presso l'ateneo o presso altre università italiane**

1. In conformità all'art. 9, comma 6, del Regolamento didattico di ateneo, il riconoscimento delle carriere pregresse deve avvenire sulla base di criteri predeterminati, tali da assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti acquisiti. Il mancato riconoscimento deve essere adeguatamente motivato.
2. L'analisi della carriera pregressa deve essere finalizzato alla individuazione dei contenuti che lo studente deve ancora acquisire per conseguire il titolo e non alla individuazione dei contenuti che in qualche modo corrispondono a quelli presenti nel piano ufficiale del corso di studi. Pertanto, il riconoscimento parziale o totale della carriera pregressa deve avvenire unitamente alla definizione di un piano di studi individuale. Tale piano, in una prima parte, elencherà la carriera pregressa o la parte di essa che è stata riconosciuta utile ai fini del conseguimento del titolo e, in una seconda parte, l'elenco degli insegnamenti i cui esami lo studente deve superare (e delle eventuali attività che deve svolgere) per conseguire i crediti mancanti per il conseguimento del titolo.
3. In alternativa a quanto previsto al comma precedente, solo nei casi in cui la carriera riconoscibile sia costituita da pochi insegnamenti, complessivamente o singolarmente sovrapponibili a insegnamenti presenti nel piano ufficiale del corso di studio, la delibera si limiterà a indicare che l'insieme degli insegnamenti riconosciuti sostituisce determinati insegnamenti del piano ufficiale.
4. Il riconoscimento dei crediti conseguiti in un determinato insegnamento o per avere svolto una certa attività deve essere "totale", nel senso che il numero di crediti deve essere riconosciuto per quello che è. Non può, cioè, essere cambiato né in aumento né in diminuzione. I relativi contenuti devono essere riportati nel "diploma supplement" in maniera completa.
5. Nel caso in cui lo studente, per un insegnamento afferente a un settore di base o caratterizzante, abbia conseguito un numero di crediti minore di quello previsto nel piano ufficiale degli studi, qualora tale numero sia minore del minimo previsto dalla tabella nazionale o il numero di crediti mancanti sia maggiore di 2 e si ritenga necessario per la formazione dello studente che i contenuti mancanti debbano comunque essere recuperati, nel piano di studi individuale dello studente potrà essere inserito un modulo ad hoc, avente un numero di crediti pari a quelli mancanti e contrassegnato da un codice uguale a quello dell'insegnamento, seguito da una lettera che lo identifica come modulo integrativo. I contenuti del modulo saranno definiti dal docente dell'insegnamento. Lo studente avrà l'obbligo di acquisire la frequenza, ove richiesta. In sede di registrazione dell'esame del modulo integrativo, il docente dovrà annotare le informazioni da riportare sul "diploma supplement".
6. Il riconoscimento dei crediti conseguiti in un determinato insegnamento può essere subordinato all'esito di un colloquio solo nel caso in cui i crediti siano stati acquisiti in un corso di studio appartenente a una classe diversa. In tal caso, infatti, è presumibile che l'insegnamento, anche se identico nei contenuti, possa avere avuto obiettivi differenti. Pertanto, il colloquio dovrà essere finalizzato all'accertamento delle conoscenze effettivamente possedute dallo studente in termini di coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio.
7. Poiché corsi di studio della stessa classe hanno gli stessi obiettivi formativi qualificanti ed identico valore legale, i crediti conseguiti in un corso di studio appartenente alla stessa classe debbono, di norma, essere riconosciuti integralmente, purché siano relativi a settori scientifico-

- disciplinari presenti nel decreto ministeriale di istituzione della classe, anche nel caso in cui tali settori non siano presenti nel piano ufficiale degli studi.
8. Un limite al numero di crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente può essere posto solo nel caso in cui il numero di crediti conseguiti in un certo settore scientifico-disciplinare sia talmente elevato da non consentire una presenza adeguata di altri settori scientifico-disciplinari qualificanti. In tal caso, in conformità all'art. 9, comma 7, del Regolamento didattico di ateneo, va, comunque, riconosciuto almeno il 50% dei crediti conseguiti in quel settore.
  9. I commi precedenti si applicano anche nel caso del riconoscimento di carriere effettuate in un corso di studio degli ordinamenti antecedenti il D.M. 509/1999, a seconda che sia riconducibile o meno alla stessa classe di laurea, attribuendo 9 crediti a ciascuno degli insegnamenti superati in tali corsi di studio.
  10. Ai sensi dell'art. 21, comma 4 del Regolamento didattico di ateneo, qualora i crediti di cui lo studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il riconoscimento è subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. I regolamenti dei corsi di studio specificano se e quali siano i settori per i quali è richiesta tale verifica.
  11. Ai sensi dell'art. 21, comma 5 del Regolamento didattico di ateneo, agli iscritti ad un corso di laurea magistrale di durata biennale possono essere riconosciuti solo eventuali crediti conseguiti in eccesso rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea.
  12. Ai sensi dell'art. 21, comma 6 del Regolamento didattico di ateneo, agli iscritti ad un corso di studio che siano già in possesso di un titolo di studio dello stesso livello i crediti conseguiti possono essere riconosciuti solo in numero non superiore alla metà dei crediti necessari per il conseguimento del titolo. Non sono, comunque, riconoscibili i crediti relativi alla preparazione della prova finale.
  13. Allo scopo di facilitare l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi da parte degli uffici amministrativi, le delibere di riconoscimento crediti devono essere conformi al modello riportato nell'allegato A.

#### **Riconoscimento di crediti conseguiti all'estero nell'ambito di programmi di mobilità**

14. In conformità all'art. 26, comma 3, del Regolamento didattico di ateneo, il riconoscimento dei crediti conseguiti presso università estere nell'ambito di accordi di mobilità deve avvenire sulla base di criteri predefiniti.
15. Il riconoscimento deve avvenire prima che lo studente inizi il suo periodo di studi all'estero, sulla base di apposita domanda nella quale indica presso quale ateneo intende recarsi e quali insegnamenti intende seguire, fornendo ogni indicazione utile al preventivo riconoscimento degli stessi.
16. La delibera indica la corrispondenza tra le attività che lo studente intende svolgere all'estero e quelle curriculari dalle quali è esonerato. Il mancato riconoscimento di una o più delle attività che lo studente intende seguire deve essere adeguatamente motivato.
17. Il riconoscimento deve essere effettuato non in base alla più o meno perfetta corrispondenza tra le attività curriculari e quelle che lo studente intende seguire all'estero ma unicamente in base alla coerenza di queste ultime con gli obiettivi del corso di studio.
18. La votazione da attribuire alle attività svolte all'estero è determinata d'ufficio, all'atto della loro registrazione nella carriera dello studente, sulla base della tabella di conversione riportata nell'allegato C.
19. Ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento didattico di ateneo, tale registrazione viene effettuata dalla competente segreteria studenti sulla base della documentazione trasmessa dall'università ospitante e della delibera preventiva di riconoscimento di cui ai commi precedenti.
20. Il riconoscimento di eventuali attività diverse da quelle preventivamente riconosciute è deliberato con gli stessi criteri di cui ai commi precedenti.
21. Allo scopo di facilitare l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi da parte degli uffici amministrativi, le delibere di riconoscimento crediti devono essere conformi al modello riportato nell'allegato B.

## **Allegato A – Schema di delibera di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio**

Lo studente \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, matricola \_\_\_\_\_, iscritto al corso di laurea (magistrale) in \_\_\_\_\_, chiede il riconoscimento, ai fini del conseguimento del titolo, della seguente carriera svolta in altri corsi di studio:

### **A - Carriera svolta in altri corsi di studio**

<b>n.</b>	<b>insegnamento</b>	<b>settore</b>	<b>CFU</b>	<b>corso di studio</b>	<b>classe</b>	<b>ateneo</b>
<b>1</b>						
<b>2</b>						
<b>...</b>						
<b>totale CFU</b>						

Il Consiglio di corso di studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, delibera di riconoscere i crediti conseguiti nei seguenti insegnamenti:

### **B - Carriera riconosciuta**

<b>n.</b>	<b>insegnamento</b>	<b>settore</b>	<b>CFU</b>	<b>corso di studio</b>	<b>classe</b>	<b>ateneo</b>
<b>1</b>						
<b>2</b>						
<b>...</b>						
<b>totale CFU</b>						

Il Consiglio delibera, altresì, di riconoscere, subordinatamente all'esito positivo di un colloquio, i crediti conseguiti nell'ambito di corsi di studio appartenenti ad altra classe nei seguenti insegnamenti:

### **C - Carriera riconosciuta previo superamento di colloquio**

<b>n.</b>	<b>insegnamento</b>	<b>settore</b>	<b>CFU</b>	<b>corso di studio</b>	<b>classe</b>	<b>ateneo</b>
<b>1</b>						
<b>...</b>						
<b>totale CFU</b>						

Il riconoscimento dei crediti di ciascuno degli insegnamenti di cui alla tabella C è subordinato all'esito positivo di un colloquio che lo studente dovrà sostenere con una commissione indicata dal Presidente

del consiglio di corso di studio. Il colloquio sarà finalizzato ad accertare che le conoscenze effettivamente possedute dallo studente siano coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio.

Il Consiglio, infine, delibera di non riconoscere i crediti conseguiti nei seguenti insegnamenti per le motivazioni indicate a margine e meglio specificate sotto:

#### D - Carriera non riconosciuta

n.	insegnamento	settore	CFU	corso di studio	classe	motiv.
1						
2						
...						
<b>totale CFU</b>						

Legenda delle motivazioni:

- a) l'insegnamento, superato in un corso di studio di altra classe, non appartiene ad un settore scientifico-disciplinare compreso tra i settori elencati nella tabella ministeriale istitutiva della classe ed ha dei contenuti che sono ritenuti non coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio;
- b) l'insegnamento, superato in un corso di studio di altra classe, benché appartenente ad un settore scientifico-disciplinare compreso tra i settori elencati nella tabella ministeriale istitutiva della classe, ha dei contenuti che sono non ritenuti coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio;
- c) l'insegnamento, superato in un corso di studio della stessa classe, appartiene ad un settore scientifico-disciplinare non compreso tra i settori elencati nella tabella ministeriale istitutiva della classe ed ha dei contenuti che sono ritenuti non coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio;
- d) l'insegnamento, superato in un corso di studio della stessa classe, appartiene ad un settore scientifico-disciplinare compreso tra i settori elencati nella tabella ministeriale istitutiva della classe ma è presente nella carriera dello studente con un numero di crediti tale da rendere l'ulteriore riconoscimento non compatibile con la presenza di altri settori ritenuti qualificanti. Conformemente al comma 7 dell'art. 9 del Regolamento didattico di ateneo, il numero di crediti riconosciuti nel settore (vedi tabelle B e C) è comunque superiore al 50% del totale di crediti che lo studente ha conseguito nel settore.

I crediti riconosciuti allo studente, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a \_\_\_\_\_. Pertanto, lo studente, può essere iscritto al \_\_\_\_\_ anno di corso. Il conseguimento del titolo è subordinato al conseguimento dei seguenti crediti, che unitamente a quelli riconosciuti, costituiscono il piano degli studi dello studente:

#### D – Crediti mancanti per il conseguimento del titolo

n.	insegnamento	settore	CFU	anno
1				
2				
...				
<b>totale CFU</b>				

## **Allegato B – Schema di delibera di riconoscimento crediti per studi compiuti all'estero**

Lo studente \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, matricola \_\_\_\_\_, iscritto al corso di laurea (magistrale) in \_\_\_\_\_, chiede il riconoscimento dei seguenti crediti che intende conseguire all'estero, nell'ambito dei programmi di mobilità, presso l'Università di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_):

### **A - Crediti che lo studente intende conseguire all'estero**

<b>n.</b>	<b>insegnamento</b>	<b>CFU</b>
<b>1</b>		
<b>2</b>		
<b>...</b>		
<b>totale CFU</b>		

Chiede, contestualmente al riconoscimento dei crediti di cui sopra, che gli stessi siano inseriti nel proprio piano degli studi in sostituzione dei seguenti:

### **B - Crediti da sostituire nel piano individuale degli studi**

<b>n.</b>	<b>insegnamento</b>	<b>settore</b>	<b>CFU</b>	<b>anno</b>
<b>1</b>				
<b>2</b>				
<b>...</b>				
<b>totale CFU</b>				

Il Consiglio di corso di studio, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, delibera di riconoscere i crediti che lo studente intende conseguire nei seguenti insegnamenti:

### **C - Crediti riconosciuti**

<b>n.</b>	<b>insegnamento</b>	<b>CFU</b>
<b>1</b>		
<b>2</b>		
<b>totale CFU</b>		

Delibera, altresì, che tali crediti sostituiscano, nel piano degli studi dello studente, i crediti relativi ai seguenti insegnamenti:

**D - Crediti sostituiti nel piano individuale degli studi**

<b>n.</b>	<b>insegnamento</b>	<b>settore</b>	<b>CFU</b>	<b>anno</b>
<b>1</b>				
<b>2</b>				
<b>...</b>				
<b>totale CFU</b>				

Il Consiglio, infine, delibera di non riconoscere i crediti che lo studente intende conseguire nei seguenti insegnamenti non ritenendoli coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio:

**E – Crediti non riconosciuti**

<b>n.</b>	<b>insegnamento</b>	<b>CFU</b>	<b>motiv.</b>
<b>1</b>			
<b>2</b>			
<b>...</b>			
<b>totale CFU</b>			

Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 del Regolamento didattico di ateneo, qualora lo studente consegua i crediti di cui alla tabella E o altri crediti non riconosciuti, le relative attività saranno considerate dalla commissione in sede di valutazione della prova finale. Di esse verrà, comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera scolastica dello studente.

Ai sensi del comma 4 del sopra citato articolo, nel caso in cui lo studente consegua tutti i crediti di cui alla tabella C, la presente delibera diventerà esecutiva al momento in cui l'Università ospitante farà pervenire la relativa documentazione.

Qualora lo studente non consegua tutti i crediti di cui alla tabella C, una successiva delibera preciserà i crediti sostituiti nel piano degli studi (tabella D).

Qualora lo studente consegua dei crediti in attività diverse da quelle elencate in tabella A, essi potranno essere riconosciuti solo dietro presentazione di una nuova istanza e conseguente deliberazione positiva.

**Allegato C – Tabella di conversione voti di attività di studio svolte all'estero**

	ECTS	IT	NL	FR	ES	DK	SE	UK-IRL	DE	NO	PT	SF	BE	GR	SK	RO	USA	
Excellent	A	30	10.00	20÷15,8	10	13	>175	>90	1	1.0	20÷19	5	20	9-10	1	10	A+	
		30	9.50	15,7÷15,2	9	11		90÷80	1,3	1.5-2.25	18		19				18	A-
Pass with distinction	B	29	9.00	15,1÷14,7	8,5	10	174 - 150	79÷76	1,7	2.5 - 3.0	17	4,5	17	7-8	1.5	9,5	B+	
		28	8.50	14,6÷14,2	8			75÷73	1,85		16	4	15				9	B
		27	8÷7,5	14,1÷13,7	7,5			72÷70	2		15	3,5	14				8,66	
Pass	C	26	7.00	13,6÷13,1	7	9	149 - 135	69÷66	2,3	3.25 - 3.5	14	3	13	5.5	2	8,33	B-	
		25		13,0÷12,6	6,5			65÷63	2,7		13	2,5	12			8		
		24	12,5÷12,0	6	62÷60			3	12,5		2	7,5	C+					
		23	6.50	11,9÷11,4	5,5			59÷56	3,3		12	1,66				7		
	D	21	6.00	11,3÷10,9	5	6	134 - 110	55÷53	3,5	3.75 - 4.0	11,5	1,33	11	5	2.5	6,66	C	
				21				10,8÷10,5	52÷50		3,7	11				6,33		
	E	19	5.50	10,4÷10,2	5	6	134 - 110	49÷46	4	3.75 - 4.0	10,66	1	10	3	5,5	5	C-	
				19				10,19÷10,10	45÷43		4,35							10,33
	18	10,09÷10,00	42÷40	4,7	10	5												
	Fail	FX	<18	5.00	<10,00	<5	5	<110	<40	>4,7	Fail	<10	<1	<10	<5	>3	<5	Fail